

Dell' Alta Vara
Della Bassa Vara
Del Golfo di Venere
Della Magra

Capo-Luogo

Varese
Brugnato
Spezia
Sarzana

per la Giustizia ; e per l' Amministrazione Lerici , e Sarzana alternativamente .

Delle Rocche

Caprara

10. Ciascun Distretto è diviso in Comuni ; i rispettivi confini dei Distretti possono essere cambiati , rettificati , estesi , o riuniti dal Corpo Legislativo , quando il bisogno , e l' interesse della Repubblica lo richieda ; a seconda ancora del voto delle rispettive Popolazioni , espresso individualmente .

11. I Comuni compresi nei rispettivi Distretti sono ; per ora , conformi al Tipo , ed al Prospeto trasmesso dalla Commissione Legislativa all' Archivio Nazionale , e saranno questi pubblicati colle Stampe .

C A P. T E R Z O

Stato Politico dei Cittadini .

12. Ogni uomo nato , e domiciliato nel Territorio della Repubblica , che abbia compiuto l' età d'anni venti ; e si sia fatto descrivere nel Registro Civico del suo Comune , è Cittadino attivo della Repubblica Ligure .

13. Il figlio di Cittadino , nato accidentalmente fuori del Territorio della Repubblica , si considera come nato nel Territorio .

14. I Forastieri diventano Cittadini , se dopo avere dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel Registro Civico , ed avere rinunciato alla Cittadinanza della loro Patria , hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul Territorio della Repubblica , e vi possiedono uno stabilimento di Commercio , o di Industria , oppure un bene stabile del valore di lire diecimila , ovvero sposano una Cittadina Ligure .

15. Il figlio di Forastiere, nato accidentalmente nel Territorio della R. pubblica, si considera come Forastiere, finchè non abbia adempito alle condizioni che si prescrivono in questo Capitolo per l'ammissione de' Forastieri alla Cittadinanza.

16. I Forastieri, che hanno ottenuto dall'antico Governo il privilegio di Cittadinanza, non possono esercitarne i diritti, se non dopo di aver abitato per anni dieci nello Stato della Repubblica, da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.

17. Saranno inoltre Cittadini, senza altri requisiti, que' Forastieri, che il Corpo Legislativo dichiara benemeriti della R. pubblica, o della Umanità. Sono Cittadini tutti gli Uffiziali attualmente al servizio, i quali sono stati impiegati per il corso di quattro anni nella Milizia dell'antico Governo.

18. I soli Cittadini attivi possono votare nei Comizj del Popolo, ed esercitare le Funzioni, e Impieghi che sono stabiliti nella Costituzione.

19. Si considerano come Forastieri gl' Individui, i quali, senza missione, o autorizzazione del Governo, dimorano per dieci anni continui fuori dello Stato; nel qual caso non rientrano nei diritti di Cittadinanza, se non ne' modi di sopra espressi per i Forastieri.

20. Perdono i diritti di Cittadinanza quelli, che ottengono naturalizzazione in Paese straniero, o aggregazione a qualunque Corporazione estera, che esiga distinzione di nascita, o giuramento di fedeltà. Non si riacquistano tali diritti, se non nei modi di sopra espressi.

21. L'esercizio dei diritti di Cittadino resta sospeso, 1. Per la professione, o voto in Corpo Regolare, o Religioso, e continuazione in tale stato. 2. Per l'accettazione o ritenzione di cariche, pensioni, patenti, titoli, o coccarde di Potenze Estere. 3. Per la condanna a pena afflittiva, o infamante sino a riabilitazione. 4. Per lo stato di accusa che possa dar luogo a pena afflittiva, o infamante. 5. Per l'interdizione legale in caso d'imbe-

9
cilità, demenza, o furore. 6. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, o detentore a titolo gratuito di tutto, o parte dell' eredità di un fallito, finchè non sia seguito aggiustamento coi Creditori. 7. Per condanna in contumacia a pena affittiva, o infamante, finchè la sentenza non sia annullata. 8. Per lo stato di domestico addetto a servizio personale. 9. Per lo stato di mendicante, o vagabondo.

22. Quelli, che possiedono Feudi in paese straniero non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non dieci anni dopo, che averanno fatta la rinuncia del Feudo.

23. L' esercizio de' diritti di Cittadino non si sospende, e non si perde, se non ne' casi espressi dalla Costituzione.

24. Dopo l' anno decimo della Repubblica nessuno Individuo potrà essere iscritto nel registro civico, se non prova, che sa leggere, e scrivere, ed esercitare un' arte. L' Agricoltura, e la Navigazione sono considerate dalla Repubblica le più utili, e le più rispettabili fra le Arti.

CAPITOLO IV.

Comizj Primarj.

25. **I** Cittadini attivi perchè possano esercitare gli atti di sovranità, è necessario che si radunino in Comizj.

26. I Comizj Primarj risultano dalla riunione di tutti Cittadini attivi distribuiti in diverse radunanze secondo i Comuni, ne' quali si trovano domiciliati.

27. Il domicilio richiesto per votare ne' Comizj Primarj di un Comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde, che coll' assenza di un anno.

28. Non si può votare per Procuratore; non si può votare per un istesso oggetto, che in un solo de' Comizj Primarj.

29. Vi sarà almeno un Comizio primario per ogni Comune, composto di trecento Cittadini almeno, e di seicento